

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini » (422) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 89, 90, 91, 95, 96, 97 98, 99, 100, 101
BALBO	93
BRUGGER	93, 96, 100
DE MARZI, <i>relatore</i>	90, 91, 94, 96, 97 98, 99, 100, 101
LOMBARDI	91, 98, 99
MARCORA	96, 97, 100
PEGORARO	91, 98, 99, 100, 101
TORTORA	96

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Balbo, Boano, Brugger, Chiaromonte, Compagnoni, Cuccu, De Marzi, Dindo, Grimaldi, Lombardi, Marcora, Marullo, Morlino, Pala, Pegoraro, Ros-

si Doria, Scardaccione, Tanga, Tiberi e Tortora.

SCARDACCIONE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini » (422)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Lombardi, De Marzi, Tortora, Benaglia, Spasari, Zannini, Alessandrini, Berlanda, Dalvit, Segnana, Burtulo, Spagnolli, Donati, Bertola, Colleoni, Zugno, Cagnasso e Zaccari: « Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale dei bovini ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E M A R Z I , *relatore*. La relazione introduttiva è stata già fatta in sede referente nelle sedute precedenti. Sarà oggi pertanto sufficiente che richiami i punti più importanti emersi nella passata discussione.

L'odierno disegno di legge incontra consensi unanimi negli ambienti tecnici e in quelli dei lavoratori; un certo ostruzionismo è stato superato anche da parte dei veterinari, i quali hanno finalmente compreso che esso non aveva alcuna ragion d'essere. Vi è non di meno da sottolineare il fatto che il provvedimento non risolve — nè i proponenti si sono posti un simile intendimento — il grosso problema della fecondazione artificiale, la quale ne viene soltanto agevolata. Il disegno di legge non affronta, per esempio, la grave questione dei centri di fecondazione artificiale: questi, così come sono oggi organizzati in Italia, non hanno dato i risultati che si potevano attendere e che sono invece auspicabili nella moderna zootecnia.

Scorrendo i dati relativi ai Paesi del MEC, ci rendiamo conto che in Olanda esistono oltre 500 operatori abilitati, in Francia sono oltre 1.600 — senza alcun obbligo di laurea in veterinaria, così come avviene da noi — e nessuno ha mai pensato che ciò rappresenti un danno per lo sviluppo della fecondazione artificiale in quei Paesi. Pur nei suoi limiti, sono quindi convinto che il provvedimento odierno agevolerà la pratica attuazione della fecondazione artificiale, con riflessi positivi anche sul costo (altro grosso problema che incide negativamente, a tutt'oggi, sullo sviluppo della fecondazione stessa).

Estensione del numero dei veterinari e diminuzione del costo sono quindi i due elementi positivi che caratterizzano il disegno di legge al nostro esame e ad essi è legato il favore che il provvedimento incontra negli ambienti tecnici ed economici; mi auguro pertanto che anche in sede parlamentare tutti i Gruppi politici diano il loro consenso per l'urgente approvazione di esso.

Aggiungo che ho consegnato al Presidente alcuni emendamenti, frutto di incontri avuti con le varie parti interessate e in modo par-

ticolare con gli allevatori, i veterinari, gli enti di sviluppo (in primo luogo quello della Maremma, che ha costituito una delle più grosse mutue di difesa del bestiame). Gli emendamenti cercano di perfezionare il testo, adeguandolo alla realtà pratica, senza tuttavia modificare quello che è lo spirito della proposta stessa.

P R E S I D E N T E . Si legge all'articolo 2 che i centri di fecondazione artificiale che intendono organizzare dei corsi per inseminatori devono essere autorizzati dal Ministero della sanità. È disposto tale Ministero a concedere la stessa autorizzazione a enti diversi dai centri stessi? La Commissione igiene e sanità ha espresso in linea di massima parere favorevole, formulando non di meno tre suggerimenti, che potrebbero venire recepiti dalla nostra Commissione?

1) l'esperto inseminatore dovrebbe svolgere la propria attività sotto il controllo del centro per la fecondazione artificiale che fornisce il seme; allo stesso centro l'esperto inseminatore dovrebbe periodicamente inoltrare rapporto sull'attività svolta;

2) il corso di preparazione dovrebbe avere la durata di almeno sei mesi e svolgersi o presso cliniche universitarie e istituti zooprofilattici o presso il centro;

3) sarebbe opportuno che la Commissione di merito interpellasse in materia il Consiglio superiore della sanità.

D E M A R Z I , *relatore*. Il nostro scopo, come dicevo, deve essere quello di agevolare la pratica attuazione della fecondazione artificiale, senza limitarla ai soli centri. Nel Veneto, per esempio, abbiamo dei centri, ma abbiamo anche l'Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie, che è un centro universitario, i cui corsi credo siano più seri di quelli tenuti presso i centri di fecondazione artificiale a carattere privato (non tutti sono infatti a carattere pubblico). L'emendamento proposto si riferisce quindi alla possibilità per gli enti che svolgano attività zootecnica, con particolare riguardo al settore della fecondazione artificiale, di tenere

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

5ª SEDUTA (21 maggio 1969)

i corsi in questione, ma subordinatamente all'autorizzazione del Ministero della sanità.

Se poi il Ministero non riterrà opportuno dare il suo consenso, attraverso i suoi organi, potremo limitarci ai soli centri di fecondazione artificiale.

PRESIDENTE. Come ho già detto la Commissione igiene e sanità suggerisce non di limitare i corsi di preparazione ai soli centri per la fecondazione artificiale ma che essi si svolgano, oltre che presso i centri medesimi, presso le cliniche veterinarie universitarie e presso gli istituti zooprofilattici. Ora l'articolo 2 parla, sì, di enti, istituti ed organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico, ma non specifica che i corsi debbano essere tenuti presso i tre tipi di enti indicati dalla 11ª Commissione per garantirci dal punto di vista scientifico e genetico.

Io pongo tali questioni perchè temo gli inconvenienti che potrebbero sorgere in sede di applicazione del provvedimento. Chiedo pertanto al relatore se non riterrebbe opportuno, pur lasciando la formulazione dell'articolo 2, tendente a far sì che l'iniziativa possa essere di qualsiasi ente interessato allo sviluppo zootecnico, stabilire che tale iniziativa sia comunque sempre subordinata all'organizzazione dei corsi presso l'uno o l'altro di quei centri scientificamente più validi che sono indicati al punto 2) del parere della 11ª Commissione.

DE MARZI, relatore. Mi sembra che si stia esagerando. Quando il Ministero della sanità avrà la facoltà di autorizzare o meno i corsi sarà in quella sede che si deciderà come svolgerli e da parte di quale ente dovranno essere tenuti.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, ho fatto le osservazioni che ritenevo necessarie.

LOMBARDI. Sulla questione sollevata dall'onorevole Presidente desidero osservare che effettivamente chi deve prestare la propria opera presso un centro di fecondazione artificiale dovrà prima aver se-

guito un corso apposito presso lo stesso centro o presso altri enti, istituti od organizzazioni interessati al settore zootecnico, quali ad esempio gli istituti zooprofilattici o le cliniche veterinarie universitarie: io conosco l'Istituto zooprofilattico della Lombardia e posso dire che non è difficile acquisirvi una buona preparazione.

Ora se, come afferma il relatore, tutto deve passare attraverso l'autorizzazione del Ministero della sanità, io penso che in tal modo saremo garantiti sull'efficienza degli enti che dovranno procedere alla formazione dei tecnici. Mi sembra che questo potrebbe essere l'unico modo, piuttosto che escludere *a priori* determinate organizzazioni.

Quanto ai sei mesi richiesti dal relatore per la durata dei corsi, debbo osservare che qualsiasi persona di normale intelligenza può in un mese apprendere quanto è necessario per condurre bene l'operazione, salvo perfezionarsi con ulteriori nozioni che possono anche essere utili. Parlare quindi di un corso di sei mesi mi sembra eccessivo. Ad ogni modo, anche in questo caso sarebbe opportuno lasciare al Ministero della sanità la facoltà di esprimersi in merito, evitando di inserire nel provvedimento una norma troppo tassativa: oltretutto noi non possiamo sapere quanti mesi occorranza per i corsi in questione, non avendo esperienze in materia.

PEGORARO. Riassumendo brevemente quanto già detto durante l'esame in sede referente del disegno di legge ripeterò che condivido le considerazioni degli onorevoli presentatori circa i progressi compiuti nel campo della fecondazione artificiale nel nostro Paese. Tale pratica ha recentemente avuto, in Italia e in tutto il mondo, una diffusione che fino a poco tempo fa non si sarebbe neanche potuta immaginare; dopo una buona partenza, siamo rimasti indietro, e le cause di tale ritardo vanno individuate principalmente nella progressiva difficoltà di disporre di operatori legalmente autorizzati. Questa non è tuttavia la causa fondamentale del ritardo. Se fosse come dicono i presentatori, cioè che le cause stanno nella progressiva difficoltà di disporre di operatori

legalmente autorizzati, il problema sarebbe facilmente risolto, ma ciò non è perchè, come riconoscono molti studiosi, siamo ancora nella fase di una diffusione empirica della fecondazione artificiale, e bisogna fare molta pratica perchè il settore possa svilupparsi in pieno, in modo da fornirci quei grandi risultati che esso ha la possibilità di raggiungere per quanto riguarda il settore zootecnico.

Noi dobbiamo superare enormi difficoltà, in proposito — come rilevava anche il relatore — e sarà forse necessario rivedere tutta la disciplina della fecondazione bovina. Ad ogni modo, per evitare di andare oltre l'argomento in esame, dirò che finora è stata curata solo quella che è la propaganda della tecnica di fecondazione artificiale, trascurando molti altri settori di somma importanza. Si è fatto un gran parlare, ad esempio, delle percentuali di gravidanza, dando cifre che poi non si sono dimostrate reali (addirittura percentuali del 90-95 per cento) ma che comunque hanno colpito l'immaginazione contribuendo a diffondere il sistema. Ora, però, dobbiamo riconoscere che tale propaganda non basta più: all'entusiasmo è subentrato in molti casi lo scoraggiamento se non addirittura la diffidenza, ed in molti piccoli allevamenti accanto alla fecondazione artificiale si pratica nuovamente quella naturale ricorrendo a tori della stessa stalla o di quella del vicino.

Altro grave problema è quello degli alti costi, i quali potrebbero essere ridotti migliorando i sistemi di selezione: ed ecco anche in questo campo la necessità di una revisione della legislazione generale.

Vi è poi il problema della sterilità e delle malattie che la provocano; problema che non è considerato dalla relazione unita al disegno di legge quando afferma ottimisticamente che « la situazione sanitaria non è più preoccupante », il che non è per nulla esatto per quanto riguarda i piccoli allevamenti. Un tempo, anzi, quando il bestiame era sterile l'allevatore provvedeva a curarlo con medicine appropriate; ora ci si rivolge alla fecondazione artificiale, molto spesso, come se fosse un fattore decisivo mentre il più

delle volte essa distoglie l'attenzione dello allevatore dalla necessità di indagare sulle cause della sterilità stessa.

Da tutto ciò deriva, come ho detto, la necessità di rivedere tutto il problema nel suo complesso.

Vi sono poi anche altre questioni, sollevate dai presentatori, come quella della carenza di fecondatori: problema molto serio e che reca svariate implicazioni, non ultima quella dell'impossibilità di provvedere alla fecondazione in tempo utile.

Noi, quindi, condividiamo l'esigenza di rendere più efficiente ed economico un così importante servizio, seguendo ciò che è avvenuto nel resto del mondo ma seguendo anche quell'esperienza che può provenirci da alcune regioni — ad esempio il Trentino-Alto Adige — e della quale possiamo acquisire alcuni risultati.

Dopo queste premesse è necessario fare alcune precisazioni. In definitiva approviamo il disegno di legge, ma vorremmo richiamare l'attenzione dei colleghi su alcune modifiche che riteniamo debbano essere apportate al testo.

Pensiamo senz'altro che siano necessari corsi di addestramento del personale, come è previsto dall'articolo 2, ma condivido l'osservazione del collega Lombardi circa l'eccessiva durata dei corsi stessi. È meglio essere più generici, evitare, cioè, di indicare un periodo preciso. Inoltre, si prevede che l'organizzazione dei suddetti corsi di operatori pratici debba essere autorizzata dal Ministero della sanità; riteniamo che questa autorizzazione complichino le cose e forse sarebbe più opportuno richiedere il parere delle Commissioni provinciali zootecniche limitando l'intervento del Ministero ad una supervisione.

L'articolo 3 stabilisce che potranno essere ammessi ai corsi gli aspiranti compresi tra i 18 e i 35 anni di età; questo arco di tempo è troppo ristretto, perciò la nostra proposta è che l'ammissione venga concessa fino a 45 anni.

L'articolo 4 dispone che dopo aver ottenuto il diploma gli operatori pratici vengano iscritti in un apposito elenco tenuto dai Ve-

terinari provinciali ai quali spetterebbe, inoltre, la sorveglianza sull'attività svolta dagli operatori stessi. Questa impostazione, a mio parere, è troppo restrittiva. Su questo punto, che mi sembra molto importante, presenteremo una proposta di emendamento che dovrebbe essere la seguente: le Commissioni provinciali zootecniche, pur conservando al Veterinario provinciale una posizione preminente, dovranno operare in sede di revoca di autorizzazione, ma anche in sede di concessione della autorizzazione stessa.

Bisognerà inoltre che la Commissione zootecnica provinciale venga ampliata nella sua composizione; abbiamo intenzione di proporre un articolo aggiuntivo in cui si dica che vengono ammessi come componenti anche i rappresentanti delle associazioni allevatori; pensiamo anche che nelle suddette Commissioni dovrebbe essere presente almeno un rappresentante degli operatori pratici di fecondazione artificiale.

B A L B O . Anche noi del Gruppo liberale riteniamo opportuno che vengano apportati alcuni emendamenti. Il ritardo nell'applicazione del disegno di legge ha causato un danno considerevole ai nostri allevamenti, ma d'altra parte non possiamo rinunciare ad un miglioramento del testo. Ad esempio, non si dovrebbe attribuire ai soli Enti ed Istituti zootecnici sperimentali, anche se sono tecnicamente più attrezzati, l'organizzazione dei corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale perchè, in genere, vi è un solo Istituto che può svolgere questo compito in un vasto ambito territoriale, circa uno ogni due regioni, e frequentarlo rappresenta una scomodità notevole per gli allievi che in genere non hanno molte possibilità economiche. Ritengo che detti corsi possano tenersi anche presso i centri di fecondazione, attrezzati, però, meglio di quanto non siano oggi.

A mio parere, inoltre, non è necessaria una preparazione troppo ampia; i sei mesi di corso previsti dall'articolo 2 sono eccessivi, perchè agli allievi viene impartito sempre lo stesso insegnamento; quando al contrario viene loro impartita una certa cul-

tura, una volta conseguita l'idoneità, nello esercizio della loro attività gli operatori possono intromettersi nell'azione dei veterinari, creando così una situazione di contrasto. Io ritengo, invece, che l'operatore deve limitare il proprio intervento esclusivamente alla fecondazione.

Anche io sono, inoltre, del parere che sarebbe opportuno prorogare l'età prevista per l'ammissione ai corsi.

Devo aggiungere, poi, che mi sembra eccessivo quanto stabilito all'articolo 4, e cioè che l'attività degli operatori deve essere autorizzata dal Veterinario provinciale. Il Veterinario provinciale, come componente della Commissione, ha già avuto modo di esaminare l'allievo; non mi sembra dunque il caso che intervenga ulteriormente con una autorizzazione. Dobbiamo, dunque, minimizzare l'intervento del Veterinario provinciale, altrimenti minimizziamo la funzione della Commissione; infatti non si comprende più la necessità dell'esame se poi il Veterinario può negare l'autorizzazione ad esercitare.

B R U G G E R . Devo innanzitutto dichiarare la mia soddisfazione perchè la Commissione ha dato giusto rilievo al disegno di legge in discussione.

Chi ha acquisito qualche esperienza in materia, ha dovuto constatare che una sistematica opera di miglioramento zootecnico degli allevamenti non è possibile se la fecondazione artificiale rimane monopolio dei veterinari. Il collega Pegoraro ha già fatto menzione di qualche esperienza positiva di quegli operatori pratici di fecondazione artificiale che hanno svolto la loro attività senza esplicita autorizzazione; si è potuto, infatti, constatare che proprio con questo nuovo metodo si potrà arrivare non solo ad una migliore situazione sanitaria del bestiame, ma anche a migliori risultati di allevamento.

L'attuale opera di selezione forse è troppo costosa e i risultati sono ancora troppo aleatori per poterli considerare convenienti in futuro. Dobbiamo cambiare metodo e seguire quanto ci insegnano nei Paesi orientali, dove le selezioni vengono fatte per

l'80 per cento e oltre con fecondazione artificiale. Al momento abbiamo appena iniziato l'attività nota come *progeny-test*, ma, se vogliamo continuare per questa strada, dobbiamo ricorrere agli operatori pratici di fecondazione artificiale specialmente in montagna dove la possibilità della tenuta di tori è molto ristretta e perciò la consanguineità immediata. Dobbiamo potenziare lo sviluppo della fecondazione artificiale perchè abbiamo conseguito risultati molto lusinghieri dall'opera di inseminatori non legittimati, contro i quali, purtroppo, pende ancora un procedimento penale che speriamo si esaurisca con l'approvazione di questo disegno di legge.

Appare però chiaro, a mio avviso, che questi operatori pratici non possono fare una vera professione di questa attività, perchè non riuscirebbero ad assicurarsi il reddito necessario ad una esistenza tranquilla.

Gli operatori dovranno, dunque, avere un'altra attività principale e ritengo perciò sufficiente il titolo di studio previsto, per l'ammissione ai corsi, nell'attuale disegno di legge emendato dal relatore.

Questa è la mia opinione sul disegno di legge. Faccio presente che mi riservo di proporre qualche emendamento in sede di discussione articolata.

D E M A R Z I, *relatore*. Ringrazio i colleghi che con i loro interventi hanno voluto esprimere il parere dei vari Gruppi.

Da quanto ho ascoltato, la speranza che avevo ha avuto conferma: tutti i Gruppi politici qui rappresentati sono favorevoli alla approvazione del disegno di legge, salvo modifiche e perfezionamenti che ognuno giustamente può ritenere di dover proporre. Vorrei raccomandare, però, ai colleghi di non avanzare emendamenti intesi a ridurre eccessivamente il controllo del Ministero della sanità e dei veterinari provinciali. Il nostro scopo è pervenire ad un risultato positivo e a questo proposito ricordo ai colleghi che nella passata legislatura il Parlamento incontrò un'opposizione così forte che non riuscì a varare un provvedimento di questa natura.

Ringrazio poi il senatore Brugger, il quale nel suo intervento ha voluto ricordare la esperienza fatta in materia nella sua Regione; esperienza che ha dimostrato come nella realtà la fecondazione eseguita da non laureati abbia dato ottimi risultati.

Il problema di base infatti — come ho già affermato — è rappresentato dal centro di fecondazione, dal seme, che deve essere buono, dal controllo dei tori immessi nei centri medesimi. A questo proposito ritengo che sia necessario controllare i fecondatori, senza portare peraltro tale controllo alla esagerazione.

Negli emendamenti che ho predisposto ho previsto inoltre per i Corsi per operatori pratici una durata di 6 mesi più che altro per accogliere il suggerimento formulato nel suo parere dall'11ª Commissione. Io sono convinto però che questa sia una esagerazione a tutto danno di quelle che sono le effettive aspettative degli interessati: essendo così lungo il periodo di tempo a disposizione, può infatti accadere che l'insegnamento, oltre che alla pratica della fecondazione artificiale, venga esteso anche alla profilassi e alla cura delle malattie dei bovini; campi questi che è meglio non siano toccati soprattutto in considerazione del fatto che l'autorizzazione del Ministero della sanità è limitata alla sola fecondazione artificiale. Un corso di 6 mesi darebbe quindi agli operatori pratici una certa patina di istruzione e di nozioni che sarebbe preferibile evitare e porterebbe evidentemente a risultati contrari a quelli auspicati, nel senso che non potrebbe essere che una cultura apparente.

Per quanto si riferisce poi all'età massima per l'ammissione ai corsi in questione, anche se è vero quanto ha affermato il senatore Pegoraro e cioè che nella realtà vi sono degli esperti che hanno ormai superato quel limite, a me sembra che introdurre in una legge un limite superiore sia non solo pericoloso, ma soprattutto poco estetico. Tutt'al più si potrebbe stabilire, a mio avviso, come eccezione al principio fondamentale, che per la prima applicazione della legge nel primo quinquennio il limite massimo di 32 anni può essere eventualmente aumentato.

Sarei del parere infine di recepire senza altro le osservazioni, molto pertinenti, avanzate dall'onorevole Presidente in ordine alla opportunità di precisare meglio il luogo in cui i corsi di cui trattasi dovrebbero essere svolti. In proposito ritengo che nell'articolo 2 sia possibile stabilire che detti corsi debbono comunque essere tenuti presso centri di fecondazione artificiale particolarmente attrezzati, presso facoltà universitarie o presso istituti agrari, in modo così da avere la certezza che si tratti di ambienti di carattere prettamente tecnico.

Con questo — se non sbaglio — ho risposto a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito. Ritengo quindi, se i colleghi non hanno nulla da eccepire, che si possa passare all'esame dei singoli articoli del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Prima di passare all'esame degli articoli vorrei porre due questioni. Innanzi tutto non so, specialmente in considerazione delle osservazioni fatte dal senatore Pegoraro che — credo — tutti condividiamo, se effettivamente non convenga che la Commissione, oltre al disegno di legge, predisponga e voti un ordine del giorno con il quale si sottoponga agli organi competenti l'opportunità del potenziamento dei centri di fecondazione artificiale e di una più razionale organizzazione rispetto alla situazione attuale, in maniera da preparare la strada a quell'altro provvedimento che ci auguriamo al più presto di varare.

Vorrei fare inoltre una mia personale considerazione per quanto si riferisce alla durata dei corsi. Al riguardo io sono d'accordo sulla necessità di lasciare al Ministero della sanità la facoltà di decidere il loro contenuto e la loro durata e che non convenga quindi specificarli, ma ritengo nel contempo che forse sarebbe opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che con la creazione degli operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale si viene ad introdurre nella nostra zootecnia una figura, per così dire, sussidiaria del veterinario. È chiaro — come ha già rilevato il senatore De Marzi — che non se ne debba fare una sorta di ve-

terinario di seconda categoria (questo deve essere assolutamente escluso), ma non so se effettivamente non convenga che la preparazione dell'operatore pratico, il quale sarà in contatto diretto con gli agricoltori ed avrà un compito oltremodo delicato, quale quello di segnalare ogni caso sospetto di anomalità degli animali (articolo 5, secondo comma), comprenda almeno alcune nozioni di profilassi e di cura del bestiame. Sarebbe opportuno cioè, a mio parere, che sotto questo riguardo i corsi non fossero strettamente limitati alle tecniche della fecondazione artificiale, ma venissero integrati da tutti quegli elementi che facciano di questi operatori pratici degli educatori sanitari del bestiame e dei veri promotori di progresso zootecnico in generale.

Fatte queste considerazioni, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale delle bovine devono essere eseguiti:

- a) dai veterinari con osservanza delle norme di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 1009;
- b) da esperti inseminatori che abbiano ottenuto l'abilitazione ai sensi del seguente articolo 2.

Il relatore, senatore De Marzi, ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

- a) da veterinari;
- b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un centro di fecondazione artificiale gestito da organizzazioni od enti giuridicamente riconosciuti ».

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

5ª SEDUTA (21 maggio 1969)

B R U G G E R . Proporrèi di sopprimere alla fine di questo nuovo testo le parole: « giuridicamente riconosciuti » che mi sembrano pleonastiche.

D E M A R Z I , *relatore*. I centri di fecondazione artificiale debbono essere tutti giuridicamente riconosciuti perchè altrimenti non possono funzionare. Il senatore Brugger quindi ha ragione di ritenere quelle parole pleonastiche anche se, personalmente, ritengo che in una legge sia sempre meglio specificare il più possibile.

T O R T O R A . Se gli enti non giuridicamente riconosciuti sono molto importanti è senz'altro opportuno valutare se sia o no il caso di lasciare il testo proposto dal senatore De Marzi così come è. Si potrebbero infatti presentare situazioni particolari, tali da metterci in imbarazzo: sono pertanto anche io dell'avviso che sarebbe preferibile sopprimere le parole: « giuridicamente riconosciuti ».

P R E S I D E N T E . A me pare che sarebbe sufficiente dire: « ... e comunque operanti alle dipendenze di un centro di fecondazione artificiale » eliminando tutte le parole che seguono e cioè: « gestito da organizzazioni od enti giuridicamente riconosciuti ». Nel caso invece che queste ultime venissero mantenute, sarebbe necessario, a mio avviso, specificare di quali organizzazioni ed enti si tratta.

In altre parole, secondo il mio parere, è sufficiente fare riferimento ai centri di fecondazione artificiale dal momento che questi non possono essere che giuridicamente riconosciuti e quindi ufficiali.

B R U G G E R . Sono d'accordo.

D E M A R Z I , *relatore*. Accetto senz'altro la soppressione suggerita dall'onorevole Presidente.

M A R C O R A . A quanto mi risulta, si sta organizzando l'importazione in contenitori speciali di seme specialmente da zone

provviste di bestiame altamente selezionato. A tale riguardo vorrei sapere se il seme importato potrà essere somministrato da questi operatori pratici.

D E M A R Z I , *relatore*. L'importazione oggi non è prevista: tuttavia, se un allevatore importasse del seme, dovrebbe farlo passare, prima di utilizzarlo, attraverso un centro di fecondazione artificiale e quindi l'operazione diventerebbe del tutto regolare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore De Marzi, tendente a sostituire l'intero articolo 1 con un altro che, in seguito alla modifica da me suggerita e accolta dallo stesso proponente, risulta del seguente tenore:

Art. 1.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari;

b) da operatori pratici di fecondazione artificiale che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi del seguente articolo 2, e comunque operanti alle dipendenze di un centro di fecondazione artificiale.

(È approvato).

Art. 2.

I centri di fecondazione artificiale, che intendono organizzare dei corsi per inseminatori, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità che ne approva i programmi.

Gli allievi di detti corsi conseguiranno la abilitazione all'applicazione della fecondazione artificiale dopo aver superato una prova teorica ed una pratica a giudizio di una Commissione presieduta da un funzionario del Ministero della sanità e composta: da un docente universitario o di Istituto zooprofilattico, il veterinario provinciale, lo ispettore agrario provinciale, un veterinario designato dall'Ordine dei veterinari della provincia.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

5ª SEDUTA (21 maggio 1969)

Il relatore, senatore De Marzi, ha proposto un emendamento tendente a sostituire anche questo articolo con un altro del seguente tenore:

« Gli enti, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico, con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, che intendono organizzare dei corsi per operatori pratici di fecondazione artificiale presso centri di fecondazione o presso facoltà universitarie o istituti tecnici agrari, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità che ne approva i programmi.

Gli allievi partecipanti a questi corsi conseguiranno l'idoneità, dopo aver frequentato un corso di almeno 6 mesi e superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame. Fa parte della Commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale ».

Il parere della Commissione igiene e sanità fa riferimento a cliniche veterinarie universitarie, ad istituti zooprofilattici e a centri per la fecondazione artificiale.

Per quanto riguarda l'Università ritengo che il suggerimento del senatore De Marzi sia senz'altro valido. Vi sono però degli istituti zootecnici che, pur non essendo istituti zooprofilattici, possono essere comunque in grado di svolgere questi compiti.

Avendo esteso la pratica della fecondazione artificiale a tutti gli animali, senza limitarla unicamente ai bovini (l'Ovile nazionale di Foggia, ad esempio, potrebbe fare qualcosa del genere per le pecore), parlare di istituti zooprofilattici è limitativo. Sarei del parere, quindi, di dire: « presso istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati ».

D E M A R Z I , *relatore*. Avevo usato una dizione più ampia perchè avevo proposto di dire: « presso istituti tecnici agrari ».

P R E S I D E N T E . Ma questi non sono attrezzati al riguardo.

D E M A R Z I , *relatore*. Allora possiamo dire: « presso centri di fecondazione o presso facoltà universitarie o presso istituti zooprofilattici o zootecnici agrari ».

P R E S I D E N T E . Insisto sull'opportunità di precisare che si deve trattare di istituti zootecnici specializzati, altrimenti possono nascere aspirazioni ad organizzare corsi presso istituti non qualificati.

M A R C O R A . Il principio generale è quello della massima diffusione della pratica della fecondazione artificiale. L'obiettivo fondamentale, quindi, è di fare in modo che vi sia il maggior numero possibile di esperti inseminatori, e per raggiungere tale risultato è necessario lasciare la più ampia possibilità di preparazione di questi elementi.

In fin dei conti, il problema più grave in Italia è uno solo: quello della selezione dei tori. Fra l'altro, gli organismi preposti a dare le autorizzazioni di monta purtroppo non sempre applicano le disposizioni di legge, con tutte le conseguenze deleterie che ne derivano. Torno a ripetere, quindi, che è necessario evitare di porre limitazioni nell'istruzione di questi operatori.

P R E S I D E N T E . Come legislatori non possiamo che sottoscrivere questa idea di praticità e modernità quasi di carattere industriale esposta dal senatore Marcora. Ma vorrei fargli osservare che non dobbiamo nemmeno dimenticare che il nostro compito è anche quello di evitare una serie di abusi che possono essere estremamente negativi in questo settore. Quindi porre qualche limite, nel senso di affidare il compito di tale preparazione ad istituti specializzati, mentre non reca alcun danno alle iniziative serie che possono facilmente prendere accordi con gli istituti zootecnici e zooprofilattici per l'organizzazione di questi corsi, sbarra la strada a iniziative poco serie che potrebbero nascere in seguito all'emanazione di una legge di questo genere, specialmente nelle regioni meno progredite. Come legislatori abbiamo, infatti, sempre questo doppio compito: da una parte promuovere certe iniziative, dall'altra

limitare le possibilità di abuso e di confusione.

DE MARZI, relatore. L'emendamento allora potrebbe essere così formulato: « presso centri di fecondazione, presso facoltà universitarie o presso istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità che ne approva i programmi ».

PEGORARO. In base a quanto da me precedentemente detto, proporrei il seguente emendamento: dopo le parole « Ministero della sanità », aggiungere le altre: « previo parere della Commissione provinciale zootecnica ». È auspicabile infatti che non si faccia dipendere tutto dal Ministero della sanità, e, poichè dobbiamo andare verso il decentramento con l'attuazione delle regioni, mi sembra evidente l'utilità della modifica da me proposta.

LOMBARDI. Comprendo i motivi che hanno ispirato la richiesta del senatore Pegoraro. Però, dal momento che è necessario un indirizzo uniforme circa i programmi da attuare e le autorizzazioni da dare da parte del Ministero della sanità, aggiungere un parere di un altro organismo che, fra l'altro, per quanto collegiale, è al di sotto del livello di tale Dicastero, mi sembra complichì le cose. Il Ministero della sanità non ha bisogno di chiedere ad una Commissione provinciale se un programma va fatto in un modo o in un altro. È un inutile allargamento delle procedure al quale sono contrario, mentre sarei disposto ad accettare un maggiore controllo.

PEGORARO. Il parere della Commissione zootecnica provinciale potrebbe, a mio avviso, aiutare ad accelerare i tempi. Poichè il Ministero della sanità dovrà in qualche modo prendere conoscenza della situazione di una certa provincia, tale parere potrebbe facilitarli il compito.

DE MARZI, relatore. Sono convinto che la modifica, proposta dal senatore Pegoraro nella convinzione di accelerare i tempi,

finirebbe, viceversa, col ritardarli, perchè la Commissione zootecnica provinciale è composta complessivamente da tre persone.

PEGORARO. Sono più di tre persone.

PRESIDENTE. Vorrei farle rilevare, senatore Pegoraro, che alcuni veterinari provinciali possono opporsi all'applicazione di questo provvedimento. Quindi, se diamo loro la facoltà di bloccare le iniziative con un parere preventivo (perchè di fatto essi sono le persone più autorevoli nell'ambito delle Commissioni provinciali zootecniche e come tali finiscono per influenzarne il parere), si rischia di nullificare la legge per l'intervento di interessi particolari.

La prego quindi, in considerazione anche del fatto che ritorneremo sulla sua proposta in sede di esame dell'articolo 4, di voler ritirare il suo emendamento.

PEGORARO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 2. Ne do lettura:

« Gli allievi partecipanti a questi corsi conseguiranno l'idoneità dopo aver frequentato un corso di almeno sei mesi e dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una Commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario e da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia sede di esame. Fa parte della Commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale ».

Propongo che le parole « un corso di almeno sei mesi » siano sostituite dalle altre « uno dei corsi autorizzati ».

Pongo in votazione quest'ultimo emendamento.

(È approvato).

LOMBARDI. In tal caso, occorre aggiungere alla fine del primo comma, dopo le parole « approva i programmi » le altre

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

5ª SEDUTA (21 maggio 1969)

« e la durata » e in tal senso presento formale emendamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Lombardi.

(È approvato).

A questo punto debbo sollevare un'obiezione: i corsi in questione sono a perimetro esclusivamente provinciale, oppure possono essere a perimetro regionale o addirittura interregionale? In quest'ultimo caso, l'essere presieduta la Commissione dal veterinario provinciale della provincia nella quale il corso si tiene può essere inappropriato, e potrebbe essere viceversa più opportuno che, magari caso per caso, la Commissione fosse presieduta da un presidente nominato dal Ministero della sanità ovvero dall'Ordine regionale (quando vi sarà).

D E M A R Z I , relatore. Scopo della legge è che i corsi siano provinciali, vengano cioè fatti in tutte le province

L O M B A R D I . Comunque, nel testo della legge non si dice che i corsi sono provinciali: si dice solo che gli esami vengono svolti presso la Commissione, che è di natura provinciale. Vi è contraddizione in questo? Non mi pare. Può darsi benissimo che il Ministero della sanità autorizzi dei corsi cui possano partecipare persone di diverse province...

P R E S I D E N T E quindi non c'è dubbio che i corsi debbono avere la maggiore estensione possibile.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo sostitutivo proposto dal relatore quale risulta con le modifiche testè accolte.

(È approvato).

Art. 3.

Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi i giovani che abbiano compiuto il 18° anno

di età e non abbiano superato il 32°, e che siano in possesso della licenza della scuola d'obbligo

Il relatore proporrebbe che la parola « 32° » fosse sostituita con l'altra « 35° ».

P E G O R A R O . A mio parere sarebbe opportuno elevare l'età massima a quarantacinque anni.

P R E S I D E N T E . Ne sono convinto anch'io. Non opponendosi il relatore e non facendosi osservazioni metto ai voti la sostituzione della parola « 32° » con l'altra « 45° ».

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Gli allievi che abbiano superato con esito favorevole i corsi e le prove d'esame di cui all'articolo 2, otterranno il diploma di esperto inseminatore. Essi saranno iscritti in un apposito elenco tenuto dal veterinario provinciale al quale spetterà la sorveglianza sull'attività degli stessi.

Gli abilitati potranno esercitare l'attività di esperto inseminatore solo a seguito di autorizzazione concessa dal veterinario provinciale, il quale, sentita la Commissione provinciale zootecnica, potrà revocare l'autorizzazione nei confronti degli esperti inseminatori che non ottemperino alle norme ad essi impartite.

Gli esperti inseminatori potranno chiedere ed ottenere l'iscrizione contemporaneamente in più elenchi provinciali.

Il relatore ha proposto la sostituzione del primo comma con il seguente:

« Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal Veterinario provinciale dove esplicheranno l'attività sotto la sorveglianza del suddetto veterinario ».

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)5^a SEDUTA (21 maggio 1969)

Ha inoltre proposto di sostituire le parole: « Gli abilitati potranno esercitare l'attività di esperto inseminatore » con le altre: « Gli idonei potranno esercitare l'attività di operatore pratico di fecondazione artificiale ».

Infine ha proposto la soppressione del terzo comma.

M A R C O R A. Sarebbe opportuno, a mio avviso, mantenere soltanto il primo comma dell'articolo. Non dobbiamo infatti far entrare in conflitto gli operatori pratici e i veterinari. Sappiamo benissimo come vanno a finire queste cose... Dobbiamo mettere in condizione chi è abilitato di esercitare la sua professione.

Propongo perciò di accogliere gli emendamenti del relatore, limitatamente al primo comma e al terzo comma.

P R E S I D E N T E. Bisogna tener presente la considerazione del senatore Pegoraro circa le Commissioni provinciali zootecniche ed i problemi di revoca che possono sorgere.

P E G O R A R O. Io avevo parlato di autorizzazione del Veterinario provinciale previo parere della Commissione provinciale zootecnica; autorizzazione che potrà essere ritirata a chi non ottemperi.

P R E S I D E N T E. Ad ogni modo, se si accettasse la proposta di soppressione del secondo comma, potremmo formulare il primo comma tenendo conto delle considerazioni del collega Pegoraro.

Resta la questione della tenuta dell'elenco.

B R U G G E R. Io sono d'accordo sull'opportunità di una sorveglianza e quindi di un elenco degli allievi. Penso però che si potrebbe aggiungere alle parole « apposito elenco tenuto dal Veterinario provinciale dove esplicheranno l'attività » l'altra « principale », in modo da consentire lo svolgimento di tale attività anche altrove.

P R E S I D E N T E. Il secondo comma, in effetti, mi sembra superfluo, essendo prevista nel primo un'autorizzazione e quindi,

implicitamente, una possibilità di revoca della stessa.

Quanto alla questione dell'attività principale, non dimentichiamo che può verificarsi il caso di un comune a cavallo di due province e che nulla vieta che un operatore di fecondazione artificiale sia iscritto negli elenchi di entrambe, mentre il parlare di « attività principale » potrebbe dar luogo ad una serie di equivoci.

D E M A R Z I, *relatore*. Il primo comma dell'articolo potrebbe allora essere formulato come segue: « Gli allievi che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 2, secondo comma, saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal Veterinario della provincia nella quale esplicheranno la loro attività, sotto la sorveglianza del suddetto Veterinario. Per la tenuta dell'elenco suddetto il Veterinario provinciale sentirà il parere della Commissione zootecnica provinciale ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, sostitutivo del primo comma, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, proposto dal senatore Marcora.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma proposto dal relatore

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Il Veterinario provinciale, sentita la Commissione provinciale zootecnica, autorizzerà gli inseminatori, abilitati ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle esigenze delle diverse zone della provincia ed alla efficienza dei servizi veterinari locali.

Gli inseminatori autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regola-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

5ª SEDUTA (21 maggio 1969)

mento di polizia veterinaria, segnalare al veterinario condotto, competente per territorio, ogni caso di anormalità nella fecondazione delle bovine.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.

Il relatore ha proposto i seguenti emendamenti: sostituire il primo comma con il seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 4, secondo comma, sarà data dal Veterinario provinciale, sentita la Commissione provinciale zootecnica, in relazione alle esigenze delle diverse zone della provincia ed alla efficienza dei servizi veterinari locali »;

sostituire, nel secondo comma, la parola: « inseminatori » con le altre: « operatori pratici di fecondazione artificiale », le parole: « casi di anormalità » con le altre: « caso sospetto di anormalità », le parole: « delle bovine » con le altre: « degli animali ».

D E M A R Z I , *relatore*. In relazione alla avvenuta soppressione del secondo comma dell'articolo 4 l'emendamento sostitutivo del primo comma non ha più ragion d'essere; e ovviamente anche il primo comma stesso deve essere soppresso

P R E S I D E N T E . Concordo con l'osservazione del relatore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti al secondo comma proposti dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire la parola: « inseminatori » con le altre: « operatori pratici di fecondazione artificiale ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole: « caso di anormalità » con le altre: « caso sospetto di anormalità ».

(È approvato).

Metto, infine, ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole: « delle bovine » con le altre: « degli animali ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

P E G O R A R O . Chiedo ai colleghi se non ritengano opportuno prendere in considerazione la mia proposta, di cui ho già fatto cenno, di un articolo aggiuntivo nel quale si stabilisca di aumentare il numero dei componenti la Commissione provinciale zootecnica, ammettendovi due rappresentanti degli allevatori...

P R E S I D E N T E . Vorrei farle notare, senatore Pegoraro, che forse non è opportuno che in un disegno di legge come questo al nostro esame si introducano innovazioni riguardanti le Commissioni provinciali zootecniche le quali hanno un ambito di competenza che supera i confini della materia di cui ci stiamo occupando ed hanno una composizione stabilita da altre leggi. Accogliere la sua proposta significherebbe fare entrare di straforo in un disegno di legge occasionale una questione dalla quale potrebbero nascere motivi di arresto nella soluzione del problema che al momento ci interessa, significherebbe far nascere il sospetto che vogliamo limitare l'autorità del Veterinario provinciale.

P E G O R A R O . Non insisto. Vuol dire, però, che la questione sarà introdotta nell'ordine del giorno che verrà presentato alla Commissione.

P R E S I D E N T E . A questo punto ritengo opportuno rinviare la formulazione dell'ordine del giorno ad altra seduta, nella quale metteremo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.